

Provincia di Biella

Provvedimento di compatibilità ambientale con prescrizioni e contestuale rilascio titoli abilitativi, di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. art. 27 bis, per richiesta di variante alla concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico in essere dal Torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentito a Veroniki Water Power Due S.r.l. con D.D. n. 637 del 17.04.2024. Prat. 221

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 637 del 17.04.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

- 1) di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto concernente la: *“Variante alla concessione di derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Oropa nei Comuni di Biella e Pralungo (BI), assentita con D.D. n. 1523 del 04.09.2013”*, presentato dalla *“VERONIKI WATER POWER DUE”* S.r.l., con sede legale in Via Larga n. 9 - 20122 Milano, costituito dagli elaborati elencati nella Sezione *“A2”* del presente atto. Come evidenziato nel corso dell'istruttoria della Conferenza dei Servizi, gli interventi afferenti la Variante in progetto risultano da realizzare specificamente nel Comune di Biella (BI). Il complesso delle opere dell'impianto idroelettrico, i cui impatti generali sono stati esaminati nel corso dell'istruttoria, risulta localizzato altresì nel Comune di Pralungo (BI) e parzialmente nell'Area Protetta della *“Riserva Speciale del Sacro Monte d'Oropa”*.
- 2) Di stabilire che - ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - il giudizio di compatibilità ambientale al progetto ricompreso nel presente provvedimento abbia durata pari ad anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul sito WEB della Provincia di Biella.
- 3) Di specificare che il giudizio di compatibilità ambientale favorevole espresso nel presente dispositivo al punto n. 1, è condizionato al rispetto (ciascuna con i tempi i modi e le eventuali condizioni che le sono propri) delle prescrizioni riportate nella Sezione *“B”* al presente provvedimento.
- 4) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale, oltre al parere di compatibilità ambientale positivo al punto n. 1 più sopra, in ossequio a quanto indicato all'art. 27-bis comma 7 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., include le autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di analoga natura individuati dalla Conferenza dei Servizi come necessarie per la realizzazione degli interventi descritti nel progetto (ed integrati con le prescrizioni formulate dalla Conferenza dei Servizi stessa), che si elencano qui di seguito:
 - I. Variante della Concessione di Derivazione di acque superficiali ad uso idroelettrico (precedentemente assentita dalla Provincia di Biella con D.D. n. 1.523 del 04.09.2013), ai sensi del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii., di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Biella, consultati i seguenti soggetti (cfr. art. 11 comma 3 D.P.G.R. predetto): Comuni interessati; A.R.P.A. Dip.to Piemonte NE; Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po; Regione Piemonte Settore Tecnico BI-VC (autorità idraulica competente); Ente di Gestione dell'Area Protetta; Comando Militare Esercito Piemonte Nord;
 - II. autorizzazione paesaggistica ai sensi D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e D.P.R. 31/2017, rilasciata dal Comune di Biella, con parere vincolante della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio. Si precisa che il Comune di Pralungo (BI) ha attestato, nel corso dell'istruttoria,

l'estraneità del proprio territorio rispetto agli interventi specifici afferenti la realizzazione della Variante della Concessione di cui al punto "I" precedente, oggetto della presente procedura;

III. nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore dei Sacri Monti, ricadendo una parte dei manufatti dell'impianto e del tratto del torrente Oropa sotteso dalla derivazione all'interno della "Riserva Speciale del Sacro Monte d'Oropa";

IV. specifici provvedimenti autorizzativi regionali per l'attraversamento dei tre rii interessati (Rio Neggia – Rio Moscarola – Rio Grande), rispettivamente con: D.D. 2507/A1820C/2023 del 05.10.2023; D.D. 2508/A1820C/2023 del 05.10.2023; D.D. 2509/A1820C/2023 del 05.10.2023, con i tre rispettivi disciplinari di concessione. Provvedimenti rilasciati dalla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;

5) Di approvare il Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 21.02.2024 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Veroniki Water Power Due" S.r.l. Milano, relativo alla piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale di cui all'oggetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (con hash: 5b3d9d927dac0a707d414661764e5c78eb17808eb0436498db6ef60823879eae ricavato con l'algoritmo: SHA256) - e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di legge;

6) Di assentire, in conformità all'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla "Veroniki Water Power Due" S.r.l. (C.F. 11845090965), con sede in Milano - via Larga n. 9, il rilascio di nuova concessione conseguente a variante sostanziale di piccola derivazione d'acqua pubblica superficiale in precedenza assentita con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Biella n. 3.373 del 10.12.2010 e ss.mm.ii., allo scopo di continuare a derivare dalla sponda sinistra del torrente Oropa (BI-A-2060), in località San Bartolomeo del Comune di Biella, una portata massima istantanea di 460 (quattrocentosessanta) l/s e una portata media annua di 195 (centonovantacinque) l/s, ad uso energetico (produzione sul salto utile di metri 225,30 della potenza nominale media di Kw. 430,72), con obbligo di restituzione dell'acqua in parte nel medesimo torrente Oropa ed in parte nel canale di carico di altra derivazione di valle, in Comune di Pralungo (BI).

7) Di accordare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e ss.mm.ii., nuova concessione conseguente a variante sostanziale per un periodo di anni 30 (trenta), successivi, continui e previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera c) del D.P.G.R. 10/R citato, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 21.02.2024 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.327 di Rep. del 21 febbraio 2024

Art. 16 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà che del buon regime del torrente Oropa in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione,

dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora i monitoraggi delle competenti Autorità ambientali documentassero un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Graziano STEVANIN